




ORDINE
AVVOCATI
UDINE



Tribunale di Udine

Presidenza



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

TRIBUNALE DI UDINE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

UFFICIO N.E.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**PER LE ISTANZE EX ART. 492-BIS C.P.C. ED EX ART. 155-SEXIES DISP. ATT. C.P.C.
E PER LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI EX L. N. 241/1990**

Premesso

- a) che l'art. 492-bis c.p.c., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia in vigore dal 01/03/2023, prevede due procedure di accesso alle banche dati delle PP. AA. (anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, enti previdenziali e atti del registro) per la ricerca dei beni da pignorare:
- **una procedura con accesso diretto** (comma 1): notificato il precetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
 - **una procedura con accesso autorizzato** (comma 2): allorché la richiesta di ricerca telematica preceda la notifica del precetto o quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., se vi è pericolo nel ritardo, è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale;
- b) che alla data di entrata in vigore della norma non erano ancora operativi gli strumenti informatici necessari per consentire l'accesso degli Ufficiali Giudiziari alle banche dati, sicché la norma ha trovato applicazione per mezzo del meccanismo previsto dall'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. per il caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche;
- c) che il Tribunale di Udine, l'Ordine degli Avvocati di Udine, l'U.N.E.P. di Udine e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa di data 23/05/2023, per condividere la procedura di presentazione delle istanze ex art. 492-bis c.p.c. in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche;
- d) che in data 20/06/2023 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l'Agenzia della Entrate la Convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli U.N.E.P.;

- e) che, per la completa e regolare attivazione del servizio, il Ministero della Giustizia ha richiesto agli U.N.E.P. l'adozione delle seguenti misure:
- nota n° 22108 del 07/06/2023 "Designazione del Responsabile dei flussi telematici": risulta nominata per tale incarico la Dott.ssa Susi Vazzoler;
 - nota n° 21601 del 09/06/2023: registrazione degli stessi al Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) per lo scambio "interamente automatizzato" di informazioni con amministrazioni, società, enti, e ditte individuali, che garantisce la riservatezza dei dati: regolarmente effettuata in data 28/07/2023;
 - nota n° 0000243E del 19/07/2023 predisposizione dell'ambiente di sicurezza nell'area riservata Entratel dell'U.N.E.P.: regolarmente generato in data 09/08/2023;
- f) che con nota prot. 0004803.U del 04/09/2023 (*ALL. 1*) il Ministero della Giustizia ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto di cui all'art. 492-*bis* c.p.c. per la ricerca telematica dei beni alle seguenti banche dati:
- Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica;
 - Atti del Registro;
 - Archivio dei Rapporti finanziari.
- Per caratteristiche strutturali del sistema S.I.D. il servizio funziona in modalità asincrona, per cui le risposte alle interrogazioni non pervengono in tempo reale;
- g) che in data 19/09/2023 è stato attivato il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e GSU-PCT per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e la ricezione della relativa risposta;
- h) che da tale data l'U.N.E.P. di Udine ha iniziato ad evadere le richieste presentate;
- i) che tuttavia allo stato:
- l'applicativo telematico GSU-PCT in dotazione agli Ufficiali Giudiziari (cd. sportello ricezione atti telematico) non è pienamente operativo;
 - non è ancora possibile provvedere al pagamento dei diritti di esecuzione con il servizio PagoPA;
- j) che residuano specifici casi in cui è possibile presentare istanza di accesso agli atti *ex* L. n. 241/1990 all'Agenzia delle Entrate;
- k) che le novità normative impongono di coordinare le attività degli operatori (Avvocati, Ufficiali Giudiziari e Agenzia delle Entrate), tenuto anche conto del fatto che la gestione delle istanze *ex* art. 492-*bis* c.p.c. comporta un aggravamento delle note e diffuse difficoltà di accesso all'U.N.E.P. di Udine e, in particolare, all'Ufficio Esecuzioni, dovute alla cronica carenza di organico;
- l) che, all'esito degli incontri intercorsi tra il Presidente del Tribunale Dott. Paolo Corder, la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Raffaella Sartori, la Dirigente dell'U.N.E.P. Dott.ssa Susi Vazzoler e l'Agenzia delle Entrate, sono state condivise alcune soluzioni che si conviene di adottare in forma di Protocollo;
- tutto ciò premesso, il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, l'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Udine e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia approvano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

**Presentazione delle istanze *ex art. 492-bis c.p.c.*
all'U.N.E.P.**

Sono previste due procedure: una ordinaria e una transitoria.

Procedura ordinaria

da quando saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT
e il pagamento dei diritti di esecuzione tramite PagoPA

Gli Avvocati potranno trasmettere all'U.N.E.P., mediante l'utilizzo dell'applicativo telematico GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico):

- l'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* (*ALL. 2*);
- il titolo esecutivo e il precetto notificati, allegando:
 - in caso di notificazione a mezzo pec, il duplicato informatico o la copia conforme del titolo esecutivo e del precetto notificati, unitamente alla ricevuta di accettazione e a quella di avvenuta consegna per ogni destinatario della notificazione;
 - in caso di notificazione a mezzo posta o a mezzo U.N.E.P., la copia conforme del titolo esecutivo e del precetto notificati, con la relata di notifica e la cartolina attestante la ricezione della notificazione per ogni destinatario (*ALL. 3*);

e riceveranno dall'U.N.E.P. a mezzo pec:

- la richiesta di provvedere al pagamento di € 6,71 quali diritti di esecuzione da effettuarsi tramite PagoPA (con esclusione per gli atti esenti);
- al termine delle operazioni, il processo verbale firmato digitalmente, come previsto dall'art. 492-bis, comma 4, c.p.c.

Si evidenzia che l'indirizzo pec mittente dell'U.N.E.P. non è presidiato.

Per eventuali risposte andrà utilizzato esclusivamente l'indirizzo dell'Ufficio unep.tribunale.udine@giustiziacert.it

Procedura transitoria

fino a quando non saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT
e il pagamento dei diritti di esecuzione tramite PagoPA

Fino a quando non saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT e il sistema PagoPA, i diritti di esecuzione dovranno essere versati in contanti, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 492-bis c.p.c. in formato cartaceo, come segue:

1) presso l'U.N.E.P.

nella fascia oraria dedicata del giovedì dalle ore 10:00 alle ore 10:30

- prenotando l'appuntamento tramite l'App SolariQ;
- oppure
- per i soli atti in scadenza¹, recandosi direttamente presso l'Ufficio;

come segue:

- l'Avvocato deposita l'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* (in originale e in copia semplice - *ALL. 2*), nonché il titolo esecutivo e il precetto notificati (in originale o copia conforme e in copia semplice), provvedendo al contestuale pagamento dei diritti di esecuzione (€ 6,71);
- il Funzionario, verificata la regolarità dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, restituisce immediatamente all'Avvocato l'originale del titolo esecutivo, del precetto e dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, con l'indicazione della data di ricezione, trattenendo le relative copie.

In ogni caso, gli Avvocati di fuori Foro potranno inviare l'istanza, il titolo esecutivo e il precetto notificati in originale a mezzo raccomandata A/R, chiedendo la restituzione in contrassegno.

2) presso l'U.N.E.P.

nei giorni e orari di ricezione delle richieste di esecuzione

come da procedura prevista al punto che precede.

3) presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Gli Avvocati del Foro di Udine possono depositare le istanze *ex art. 492-bis c.p.c.* anche tramite un delegato della Segreteria, come segue:

- 1) deposito in **busta chiusa già sigillata**:
 - dell'istanza di cui all'art. 492-bis c.p.c. (*ALL. 2*), in originale e in copia semplice;
 - del titolo esecutivo e del precetto (in originale o copia conforme e in copia semplice);
 - dell'importo esatto di € 6,71 in contanti per il pagamento dei diritti di esecuzione²;
- 2) consegna della **nota di deposito con delega sul modello predisposto dall'Ordine** (modello *ALL. 4*).

Le istanze depositate presso la Segreteria entro il mercoledì saranno consegnate all'U.N.E.P. il primo giovedì utile, mentre quelle depositate il giovedì saranno consegnate la settimana successiva.

La Segreteria informerà gli Avvocati dell'eventuale richiesta di integrazione dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* o della sua ricezione da parte del Funzionario.

¹ Di concerto con l'U.N.E.P., si è convenuto di considerare "in scadenza" gli atti presentati all'Ufficio nei 15 giorni solari antecedenti la scadenza del termine di efficacia del precetto.

² Si segnala che i diritti di esecuzione devono essere inclusi nella busta in contanti e per l'importo esatto, perché la Segreteria non può dare resti, né trattenere somme superiori al dovuto.

Gli Avvocati:

- 1) dovranno ritirare la busta presso la Segreteria possibilmente entro la mattinata del venerdì e, in ogni caso, entro la settimana successiva;
- 2) riceveranno dall'U.N.E.P., a mezzo pec, il processo verbale delle operazioni, firmato digitalmente, previsto dall'art. 492 *bis*, comma 4, c.p.c.

Si evidenzia che l'indirizzo pec mittente dell'U.N.E.P. non è presidiato.

Per eventuali risposte andrà utilizzato esclusivamente l'indirizzo dell'Ufficio unep.tribunale.udine@giustiziacert.it

Trattandosi di procedura del tutto eccezionale, legata alla particolare situazione di difficoltà in cui versa l'U.N.E.P., si raccomanda a tutti gli Iscritti di attenersi scrupolosamente alle modalità riportate.

La Segreteria non accetterà depositi non corrispondenti alle indicazioni fornite.

La procedura sarà attiva per un periodo di sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo, prorogabile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati previa intesa con l'U.N.E.P.

Durante tutto il periodo sarà svolto un monitoraggio delle modalità di accesso all'U.N.E.P. per la valutazione dei risultati. A tal fine si chiede agli Iscritti:

- di attendersi alle indicazioni fornite con spirito collaborativo;
- di segnalare all'indirizzo e-mail segreteria@avvocati.ud.it eventuali difficoltà incontrate nell'utilizzo della App SolariQ e/o nell'applicazione del presente Protocollo.

Presentazione delle istanze *ex art. 492-bis* c.p.c. al Presidente del Tribunale

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'istanza *ex art. 492-bis* c.p.c. deve essere depositata telematicamente nei registri di Volontaria giurisdizione, seguendo le indicazioni di cui al punto 18 del Vademecum distrettuale PCT.

Presentazione delle istanze *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c.

Le procedure per la presentazione delle istanze *ex art. 492-bis* c.p.c. si applicano anche alle istanze *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c.

Anche in questo caso l'Avvocato dovrà depositare l'istanza (*ALL. 5*) e il provvedimento autorizzativo del Giudice, in originale o copia conforme e in copia semplice, provvedendo al contestuale pagamento dei diritti di esecuzione in contanti (€ 6,71) fino a quando non saranno operativi l'applicativo telematico GSU-PCT e il pagamento dei diritti di esecuzione tramite PagoPA.

L'U.N.E.P., verificata la regolarità dell'istanza *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c. e il provvedimento autorizzativo, restituisce gli originali, trattenendo le copie semplici, e trasmette a mezzo pec l'esito dell'accesso all'Avvocato.

Attività dell'U.N.E.P.

L'U.N.E.P.:

- verifica la regolarità dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, del titolo e del precetto;
- invia la richiesta di accesso all'Agenzia delle Entrate per il tramite del sistema;
- ricevuta la risposta dell'Agenzia delle Entrate, provvede alle attività previste dall'*art. 492-bis*, commi 4 e ss., c.p.c.³

Quanto al 5° comma (cd. pignoramento mobiliare d'ufficio), si segnala che, se l'accesso ha consentito di individuare cose (beni mobili) che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, si possono verificare due situazioni:

- se i beni sono compresi nei luoghi del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, **quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio** agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c.;
- se i beni si trovano nei luoghi non compresi nel territorio di competenza di cui al primo

³ Il **4° comma** delinea il procedimento di attuazione delle ricerche e le attività ivi previste:

- **accesso banche dati**: "Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati (.....), l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto agli stessi, contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.;"

- **verbalizzazione ricerche**: "Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante", stabilendo altresì che "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."

Il **5° comma** disciplina il **cd. pignoramento mobiliare d'ufficio**: "Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente."

Il **6° comma** stabilisce che: "L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale."

Il **7° comma** regola il **pignoramento presso terzi in caso di rinvenimento dei crediti nella disponibilità di terzi d'ufficio**: "Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili."

L'**8° comma** e il **9° comma** disciplinano il **pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore**:


"Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore."

"Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore."

periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, **entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta**, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Correlato al 5° comma, è il caso delineato dal **6° comma** in cui l'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa/un bene individuato mediante l'accesso nelle banche dati di cui al 4° comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'art. 388, comma 6, c.p.

Quanto al 7° comma (pignoramento presso terzi in caso di rinvenimento dei crediti nella disponibilità di terzi d'ufficio), si segnala che, se l'accesso ha consentito di individuare un solo credito del debitore, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis c.p.c., il verbale



che dovrà anche contenere:

- l'indicazione del credito per cui si procede;
- del titolo esecutivo e del precetto;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al 1° comma;
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- dell'ingiunzione *ex art.* 492 c.p.c.;
- dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma, c.p.c.;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c.

Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Il pignoramento d'ufficio sarà eseguito solo previo pagamento da parte dell'Avvocato della somma dovuta.

Fino all'attivazione di PagoPa, anche questo pagamento dovrà essere eseguito in contanti presso lo sportello delle Esecuzioni.

Si precisa che in questo caso gli Avvocati potranno accedere anche senza appuntamento.

Quanto all'8° comma e al 9° comma (pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore), si evidenzia che, se l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi oppure ha consentito di individuare sia

cose di cui al 5° comma che crediti o cose di cui al 7° comma, **l'ufficiale giudiziario provvederà a comunicare al creditore il verbale delle risultanze delle indagini.**

Termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c.

Ai fini di una compiuta applicazione della nuova normativa, si segnala che:

- **il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c.** (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) **rimane sospeso ipso iure dalla proposizione dell'istanza**, tanto nel caso in cui sia presentata all'ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 492-bis c.p.c., quanto nel caso in cui sia stata formulata al Presidente del Tribunale ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c. **per tutta la durata del subprocedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c.**, fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale oppure fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso art. 492-bis c.p.c., contenente le risultanze dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
- che **la comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario**, prevista *ex novo* nell'anzidetto quarto comma, **è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso**;
- che, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un **ultimo comma all'art. 492-bis c.p.c.**, nel quale è previsto che, al fine di verificare il rispetto del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. **a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione di tale termine per effetto delle ricerche telematiche, deve depositare con la nota d'iscrizione a ruolo**, con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, **l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale**, quando è prevista, **nonché la comunicazione del verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario** alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
- che, in conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un nuovo **ultimo comma all'art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, nell'ipotesi di cui all'art. 492-bis, comma 3 c.p.c., **l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali di cui allo stesso art. 492-bis, comma 4, c.p.c.**

Atti del Registro - Informazioni sui dati emersi in sede di accesso *ex art.* 492-bis c.p.c.

Come previsto all'art. 2 della Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia, l'Ufficiale Giudiziario utilizza il servizio per acquisire le informazioni afferenti: alle Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica, agli Atti del Registro e all'Archivio dei Rapporti Finanziari.⁴ In tale contesto, si evidenzia che le risultanze derivanti dall'interrogazione degli Atti del Registro da parte dell'U.N.E.P. difettano, allo stato attuale, dei dati identificativi della controparte stipulante.

Pertanto, a completamento dell'attività, per quanto riguarda gli atti registrati presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, tali informazioni potranno essere richieste, a mezzo posta elettronica, all'Ufficio Territoriale presso il quale è stato registrato l'atto, previa **specificazione puntuale degli estremi del medesimo (Tipo Atto, Data di registrazione, Data di stipula, Codice ufficio, Ufficio, Anno, Serie, Numero, Sotto numero, Progressivo negozio e Ruolo soggetto) e allegazione del processo verbale rilasciato dall'U.N.E.P.**

A tal fine, si indicano di seguito gli indirizzi di posta elettronica degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia:

Direzione Provinciale di GORIZIA

U.T. GORIZIA - dp.gorizia.utgorizia@agenziaentrate.it

U.T. MONFALCONE - dp.gorizia.utmonfalcone@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di PORDENONE

U.T. PORDENONE - dp.pordenone.utpordenone@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di TRIESTE

U.T. TRIESTE - dp.trieste.uttrieste@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di UDINE

U.T. UDINE - dp.udine.utudine@agenziaentrate.it

U.T. CERVIGNANO DEL FRIULI - dp.udine.utcervignanodelfriuli@agenziaentrate.it

U.T. TOLMEZZO - dp.udine.uttolmezzo@agenziaentrate.it

Presentazione delle istanze di accesso agli atti all'Agenzia delle Entrate ex L. n. 241/90

Altri eventuali e diversi documenti non reperibili presso le Banche dati gestite dagli Uffici NEP possono essere richiesti ordinariamente nell'ambito dell'accesso documentale ex art. 22 e ss. L. n. 241/90, in presenza di un motivato interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Potranno essere, altresì, indirizzate all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'accesso

⁴ Il dettaglio delle informazioni alle quali l'Ufficiale Giudiziario accede, esplicitato nell'allegato alla Convenzione, prevede i seguenti elementi:

- dati di dettaglio desunti dalle dichiarazioni dei redditi relativi a redditi da terreni, da fabbricati e da lavoro dipendente; i dati saranno estratti dalla dichiarazione più recente fra quelle degli ultimi due anni disponibili nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- dati di dettaglio desunti dalle Certificazioni Uniche inviate dai sostituti di imposta per il soggetto di interesse;
- dati di dettaglio registrati nell'Anagrafe dei Rapporti, riferite ai rapporti in essere al momento dell'elaborazione;
- dati di dettaglio relativi agli atti del registro riferiti agli ultimi 10 anni.

documentale ex art. 22 e ss. L. n. 241/90, le istanze non ascrivibili alle procedure di cui agli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp.att.c.p.c.⁵, quali, a mero titolo esemplificativo, accessi presentati dagli eredi per la ricostruzione dell'asse ereditario, oppure dai coniugi nell'ambito dei rapporti disciplinati dal diritto di famiglia, con procedimenti giurisdizionali non instaurati.

Nell'ambito, pertanto, della residuale attività di accesso agli atti ex L. 241/90 di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire tempestività nell'evasione delle richieste, si specifica che:

a) per le istanze aventi ad oggetto l'accesso alle *banche dati dell'Anagrafe Tributaria* e alle *banche dati dell'Archivio dei rapporti finanziari* è competente alla trattazione la **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto richiedente**: per il Friuli Venezia Giulia l'istanza andrà quindi inviata al seguente indirizzo PEC: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

b) per le istanze aventi ad oggetto *esclusivamente* l'accesso alle *banche dati dell'Anagrafe Tributaria* è competente alla trattazione la **Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto richiedente**.

c) per le richieste di copia di *atti privati sottoposti a registrazione* (a titolo esemplificativo contratti di locazione, comodato etc.) o *dichiarazioni di successione* è competente alla trattazione la **Direzione Provinciale - Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate** che materialmente detiene l'atto, ossia presso il quale è stato registrato.

Di seguito gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali del Friuli Venezia Giulia:

Direzione Provinciale di Gorizia

dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Pordenone

dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Trieste

dp.trieste@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Udine

dp.udine@pce.agenziaentrate.it

Modalità di presentazione e contenuto dell'istanza

L'istanza di accesso deve essere sottoscritta in forma digitale oppure in forma autografa con allegazione di copia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Se presentata da un delegato, sarà necessario allegare la procura sottoscritta dal richiedente unitamente a copia dei relativi documenti d'identità.

Nell'istanza, il richiedente dovrà precisare puntualmente:

- 1) l'interesse sotteso alla richiesta;
- 2) i dati e documenti cui ha interesse ad accedere (ad es. dichiarazioni dei redditi, redditi percepiti, atti del Registro, dati contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari) con specificazione dell'arco temporale e/o delle annualità d'imposta di interesse;
- 3) la presenza di eventuali controinteressati, identificati dall'art. 22 della L. n. 241/1990 nei *“soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*, anche mediante allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

⁵ Esecuzione del sequestro conservativo, ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

n. 445/2000.

Termini procedurali

Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 è di 30 giorni, fatta salva la sospensione dei termini a seguito della comunicazione al soggetto controinteressato, prevista dall'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, nonché in caso di eventuale richiesta di integrazione dell'istanza.

Costi

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all'originale.

Gli importi relativi ai costi di riproduzione, ricerca e visura sono indicati nella tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 280693/2020 del 4 agosto 2020, che, ad ogni buon conto si riporta:

Riproduzione - di documento analogico ovvero digitale in formato analogico	- € 0,10 a facciata formato UNI A4 - € 0,20 a facciata formato UNI A3
- di documento analogico in formato digitale	- € 0,10 a facciata formato UNI A4 - € 0,20 a facciata formato UNI A3
Rimborso delle spese di ricerca e visura: - per l'accesso documentale	- documenti formati: a) oltre 1 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso: € 2,00; b) oltre 5 anni prima della richiesta di accesso: € 5,00

Il versamento delle spese andrà esclusivamente effettuato sul conto di tesoreria dell'Agenzia, presso Banca d'Italia indicando il seguente codice IBAN IT59R0100003228000000000621" indicando la causale: "241 – Somme riversate per accesso agli atti" ⁶.

Si informa, infine, che al link Schede - Accesso documentale - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) sono disponibili le indicazioni per la corretta presentazione delle istanze, nonché un **fac-simile di istanza da presentare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che per utilità si allega al presente atto (*ALL. 6*).

Si allega:

- 1) nota prot. 0004803.U del 04/9/2023;
- 2) modello istanza *ex art. 492-bis*, comma 1, c.p.c.;
- 3) modelli attestazione di conformità;
- 4) modello nota di deposito presso la Segreteria dell'Ordine con delega;
- 5) modello istanza *ex art. 155-sexies* disp. att. c.p.c.;

⁶ A tal proposito, si sottolinea che non è possibile anticipare l'invio degli esiti prima dell'effettiva verifica dell'avvenuto versamento delle spese, tramite evidenza dell'avvenuto pagamento trasmessa a cura dell'istante all'Ufficio.

6) modello richiesta di accesso documentale.

Udine, 7 dicembre 2023

Il Presidente del Tribunale di Udine
Dott. Paolo Cordey

Il Funzionario Dirigente U.N.E.P.
Dott.ssa Susi Vazzoler

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine
Avv. Raffaella Sartori

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia
Dott. Egon Sanin

Rapporto di verifica


1. Descrizione

Il file **AGEDRFVG_26822_2023_922.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 12/12/2023 alle 14:24:07 UTC.

2. Schema di sintesi

Il documento contiene una firma elettronica e non contiene marche temporali.

Firmatario	Esito Verifica
 EGON SANIN Firma elettronica N°1	✓ Firma valida Profilo CAdES-BASIC

3. Dettagli

- Nome file: **AGEDRFVG_26822_2023_922.pdf.p7m**
- Impronta del file: **0627882358cd1f37bbe578581f6272c8d2ef1c4d0d74376d04c81a54b91c2549**
- Algoritmo di impronta: **sha256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **12/12/2023 alle 14:24:07 UTC.**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

Firma elettronica N°1

Questa firma con profilo CAdES-BASIC è stata apposta da **EGON SANIN**, C.F./P.IVA **SNNGNE58L22A952I**, nazione **IT**.

La firma è apposta con algoritmo **rsaEncryption**

Data di sistema al momento della firma: **12/12/2023 alle 10:05:12 UTC**

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data **12/12/2023 alle 14:24:07 UTC** :

- ✓ La firma è integra e valida
- ✓ Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid
- ✓ Certificato di CA affidabile - Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Elenco Certificati

- Certificato N°1 - **EGON SANIN** (Certificato firmatario)

- Nazione: IT
- Organizzazione: Agenzia delle Entrate
- Identificatore di organizzazione: VATIT-06363391001
- Cognome: SANIN
- Nome proprio: EGON
- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-SNNGNE58L22A952I
- Nome e Cognome del soggetto: EGON SANIN
- dnQualifier: FECSV-36097907878224
- Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1
- Numero di serie: 4504D9170492848CBFD3E44B4FC0B4A5
- Validità: da 03/12/2021 alle 11:07:22 UTC al 03/12/2024 alle 11:07:22 UTC
- Usi del certificato: nonRepudiation,
- Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :
 - ◆ Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)
 - ◆ Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;
 - ◆ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);
 - ◆ Informazioni sulla PKI per questo certificato: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>
<https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>
- Stato di revoca OCSP:
 - ◆ Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 12/12/2023 alle 13:53:30 UTC
 - ◆ Risposta OCSP emessa da Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1 , scaricata all'indirizzo <http://ocsp08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1>
- Stato di revoca CRL:
 - ◆ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 62354 emessa il 11/12/2023 alle 22:53:30 UTC
 - ◆ CRL emessa da Actalis EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo <http://crl08.actalis.it/va/actalis-eidas-g1/crl>
- Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,
- Certificato N°2 - Actalis EU Qualified Certificates CA G1
 - Nazione: IT
 - Località: Ponte San Pietro
 - Organizzazione: Actalis S.p.A.
 - Identificatore di organizzazione: VATIT-03358520967
 - Organizzazione: Qualified Trust Service Provider
 - Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates CA G1
 - Email: info@actalis.it
 - Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1
 - Numero di serie: 4CD6406F031E430C
 - Validità: da 24/04/2017 alle 13:18:38 UTC al 19/04/2037 alle 13:18:38 UTC
 - Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,
 - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,
- Certificato N°3 - Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1
 - Nazione: IT
 - Località: Ponte San Pietro
 - Organizzazione: Actalis S.p.A.
 - Identificatore di organizzazione: VATIT-03358520967

- **Organizzazione: Qualified Trust Service Provider**
- **Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates OCSP Responder G1**
- **Rilasciato da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- **Numero di serie: 627C415B647F8544C66041F68994A4B7**
- **Validità: da 28/04/2023 alle 09:38:11 UTC al 26/04/2029 alle 09:38:11 UTC**
- **Usi del certificato: digitalSignature,**



ALL. 1

Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Il Capo Dipartimento

Ai Signori Dirigenti degli Uffici NEP

e p.c.

Ai Signori Presidenti di Corte d'Appello

Ai Signori Presidenti di Tribunale

Al Signor Capo di Gabinetto

**Al Signor Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi**

Oggetto: iscrizione al Sistema di Interscambio flussi Dati di Agenzia delle Entrate (SID) ai fini dell'accesso diretto alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., per la ricerca telematica dei beni – Completamento procedura entro il 15 settembre 2023.

Ricordo che essendosi conclusa positivamente la sperimentazione prevista dalla convenzione in essere tra Ministero della Giustizia ed Agenzia delle Entrate presso gli uffici pilota, ai sensi dell'art. 492 bis comma 4 c.p.c. **a decorrere dal 22 agosto 2023 è attivo con valore legale e disponibile per tutti gli UNEP il servizio di accesso diretto alle seguenti banche dati:**

- a) Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica;
- b) atti del Registro;
- c) archivio dei Rapporti Finanziari.

Come già comunicato con nota del Direttore Generale S.I.A. del 21 agosto 2023 prot. m_dg.DOG07.21/08/2023.0031632.U l'utilizzo del servizio è subordinato alla corretta registrazione al Sistema di Interscambio flussi Dati di Agenzia delle Entrate (SID) secondo le modalità già indicate nella nota DGSIA prot. m_dg.DOG07.29-07-2023.0029415.U del 28 luglio 2023.

La procedura di registrazione al SID, e la configurazione dell'ambiente di sicurezza con un primo accesso di verifica al servizio è stata completata con successo da una gran parte degli UNEP

in indirizzo mentre, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione con l'Agazia delle Entrate. **I restanti Uffici che non lo hanno ancora effettuato sono tenuti a completare con urgenza detta procedura, e comunque non oltre il 15 settembre p.v. (data di completamente del periodo transitorio), chiedendo – ove necessario – l'intervento del servizio di assistenza.**

Completata la registrazione al SID e configurato l'ambiente di sicurezza, dal momento del primo accesso andato a buon fine, l'UNEP sarà considerato automaticamente attivo sul servizio, senza ulteriori richieste di abilitazione o autorizzazione e, quindi, anche per esso, l'Agazia delle Entrate non evaderà più, secondo le modalità di accesso indiretto di cui all'art. 155 quinquies comma 1 disp. att. c.p.c., le nuove richieste di dati provenienti dai creditori e dai rispettivi difensori, fatte salve le richieste presentate antecedentemente alla data di attivazione.

Dalla fine del periodo transitorio, fissato al 15 settembre 2023, nessun Ufficio NEP potrà più opporre l'attestazione di non attuabilità dell'accesso diretto, di cui all'art. 155 - quinquies comma 1 disp. att. c.p.c. e l'Agazia delle Entrate non evaderà più, secondo le modalità di accesso indiretto di cui al citato art. 155 - quinquies, le nuove richieste di dati provenienti dai creditori e dai rispettivi difensori, fatte salve, come detto, le richieste presentate antecedentemente l'attivazione, e nei casi di accertato malfunzionamento non transitorio dell'accesso diretto alle banche dati.

Si ricorda che per assistenza tecnica gli Uffici in indirizzo possono formulare richiesta mediante accesso al portale helpdesk@giustizia.it mentre per ogni altra necessità di ausilio e chiarimenti sul funzionamento del servizio e sulle modalità di iscrizione a SID e di configurazione dell'ambiente di sicurezza, possono essere anche contattati direttamente i referenti del Tavolo di Coordinamento appositamente costituito per l'attuazione della convenzione Agazia delle Entrate – Ministero della Giustizia, ai seguenti recapiti:

- Fabio Galiero, UNEP ROMA: fabio.galiero@giustizia.it
- Dario Coppolino, UNEP ROMA: dario.coppolino@giustizia.it
- Luigi Azzaro, UNEP MILANO: luigi.azzaro@giustizia.it
- Giovanni Venditti, UNEP MILANO: giovanni.venditti@giustizia.it

Roma, Data del protocollo

Il Capo Dipartimento

SARRETORE
2023.09.04 09:29:36

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

RESTITUITO TITOLO ESECUTIVO E ATTO DI
DI PRECETTO DOPO CHE L'UFFICIALE
GIUDIZIARIO NE HA PRESO VISIONE

FIRMA AVV. RICHIEDENTE

FIRMA UFF. GIUD.

CRON.	_____
Diritti	€ _____
Trasf. KM	€ _____
Subtot	€ _____
10% su importo trasf.	€ _____
Bolli	€ _____
TOTALE	€ _____
Tasse versate in modo virtuale	

INTESTAZIONE STUDIO LEGALE

Spett.le

U.N.E.P. Tribunale di Udine

ISTANZA DI ACCESSO TELEMATICO DIRETTO EX ART. 492 BIS C.P.C.

- Art. 492-bis, comma. 1, C.P.C.-

Il sig./sig.ra _____ nato a _____

il _____ e residente in _____ (___)

via _____ n. _____, C.F./P.I. _____,

o la società _____

in persona del legale rappresentante _____

con sede in _____

C.F./P.I. _____

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. _____,

con studio in _____,

Pec _____

ivi domiciliato per procura speciale in calce a/a margine di _____,

_____ e che

**dichiara di voler ricevere la comunicazione ex art. 492 bis c.p.c. al
seguente indirizzo PEC:.....;**

PREMESSO CHE

- l'istante è creditore del sig./soc. (C.F./P.I.)¹
della somma di €, in virtù di del Tribunale
di N. R.G./.....,

- munita di formula esecutiva in data
- rilasciata in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 cpc, in data
..... e notificata in data

- nonostante la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data il debitore
non provvedeva al pagamento della somma precettata pari ad €

Tutto ciò premesso, l'istante, *ut supra*, al fine di reperire i beni e i crediti del
debitore da sottoporre a esecuzione forzata, avanza formale

ISTANZA

all'Unep di Udine, ai sensi dell'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c. ad accedere alle
banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono
accedere:

- Agenzia delle Entrate, all'anagrafe tributaria/Enti Previdenziali compreso
l'archivio dei rapporti finanziari, comprese quelle relative ai rapporti
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o
committenti, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese
quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e
datori di lavoro o committenti.
- all'Agenzia Regionale/provinciale per il lavoro.

NEI CONFRONTI DI:

Si allegano:

- 1) sentenza/decreto del Tribunale –Giudice di pace, comprensiva di formula
esecutiva se emessa prima del 28/02/2023;
- 2) decreto di esecutorietà per i decreti ingiuntivi;
- 3) atto di precetto

Udine,

Avv.....

¹ In caso di imprenditore individuale è necessario indicare il Codice Fiscale. In caso di società, si raccomanda di indicare anche la Partita Iva, se diversa dal Codice Fiscale.

Fac-simile di attestazione di conformità della copia informatica di un atto/provvedimento formato su supporto analogico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. _____

ATTESTA

che la presente copia informatica dell'atto _____

(descrivere il tipo di atto o di atti se di tratta di atto composito o di provvedimento) è conforme all'originale detenuto in formato cartaceo (o alla copia conforme detenuta in formato cartaceo).

Luogo, _____ data _____

Avv. _____

Firmato digitalmente

Fac-simile di attestazione di conformità della copia informatica di un atto/provvedimento estratto dal fascicolo informatico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. _____

ATTESTA

che la presente copia informatica dell'atto _____

(descrivere il tipo di atto o di atti se di tratta di atto composito o di provvedimento) è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Luogo, _____ data _____

Avv. _____

Firmato digitalmente



ORDINE
AVVOCATI
UDINE

**NOTA DI DEPOSITO
CON DELEGA**

Il sottoscritto Avv. _____
del Foro _____ di Udine, con studio in _____

Indirizzo e-mail _____ e telefono _____

DEPOSITA

presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Udine in busta chiusa già sigillata:

- istanza *ex art. 492 bis*, comma 1, c.p.c. in originale e in copia semplice;
- titolo esecutivo costituito da _____ in originale/copia conforme e in copia semplice;
- precetto con efficacia fino al _____ in originale/copia conforme e in copia semplice;
- € 6,71 in contanti per il pagamento dei diritti di esecuzione (se l'atto non è esente);

DELEGA

per la consegna del plico presso l'U.N.E.P. di Udine la signora Angela Del Piccolo.
Udine, _____

Avv. _____

Il Funzionario UNEP _____ in data _____ accetta l'istanza trattenendo il plico.

Il Funzionario UNEP _____ in data _____ rigetta l'istanza, restituendo il plico,
per le seguenti ragioni: _____

Il Funzionario UNEP _____ in data _____ accetta l'istanza con riserva per le
seguenti ragioni: _____

L'integrazione dovrà avvenire entro: _____

- con consegna presso l'UNEP
- a mezzo pec all'indirizzo unep.tribunale.udine@giustiziacert.it

Per ritiro originali

Data

Firma

CRON.	_____
Diritti	€ _____
Trasf. KM	€ _____
Subtot	€ _____
10% su importo trasf.	€ _____
Bolli	€ _____
TOTALE	€ _____
Tasse versate in modo virtuale	_____

INTESTAZIONE STUDIO LEGALE

Spett.le

U.N.E.P. Tribunale di Udine

ISTANZA DI ACCESSO TELEMATICO DIRETTO EX ART. 155 SEXIES
C.P.C.

- Art. 492-bis, comma. 1, C.P.C.-

Il sig./sig.ra _____ nato a _____

il _____ e residente in _____ (___)

via _____ n. _____, C.F./P.I. _____,

o la società _____

in persona del legale rappresentante _____

con sede in _____

C.F./P.I. _____

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. _____,

con studio in _____,

Pec _____

ivi domiciliato per procura speciale in calce a/a margine di _____,

_____ e che

**dichiara di voler ricevere la comunicazione ex art. 492 bis c.p.c. al
seguente indirizzo PEC:.....;**

PREMESSO CHE

- l'istante è Curatore/Liquidatore del sig./soc.
(C.F./P.I.)¹ in virtù di del Tribunale
di N. R.G./.....,

Tutto ciò premesso, l'istante, *ut supra*, al fine di reperire i beni e i crediti del debitore, avanza formale

ISTANZA

all'Unep di Udine, ai sensi dell'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c. ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere:

- Agenzia delle Entrate, all'anagrafe tributaria/Enti Previdenziali compreso l'archivio dei rapporti finanziari, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
- all'Agenzia Regionale/provinciale per il lavoro.

NEI CONFRONTI DI:

Si allegano: _____

1) autorizzazione n° _____ del Giudice del Tribunale di _____;

Udine,

Avv.....

¹ In caso di imprenditore individuale è necessario indicare il Codice Fiscale. In caso di società, si raccomanda di indicare anche la Partita Iva, se diversa dal Codice Fiscale.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni)

All'Agenzia delle Entrate

Ufficio/Direzione _____
(che detiene i dati, le informazioni o i documenti)
inserire l'indirizzo o l'e-mail dell'Ufficio/Direzione
che detiene i dati, reperibili nel sito web

istituzionale¹

Il/La sottoscritto/a Nome* _____ Cognome* _____

Nato/a a* _____ il _____

Residente in* _____ Prov () Via _____ n. _____

E-mail/PEC _____

Tel./Cell. _____

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni

in qualità di:

diretto interessato

legale rappresentante di _____
(Allegare idonea documentazione, o autocertificazione, che attesti la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri)

per conto di _____
(Allegare la delega, accompagnata dal documento di chi la rilascia)

CHIEDE

L'accesso ai seguenti documenti:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

¹<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/amministrazione+trasparente/organizzazione/telefono+e+posta+elettronica>

Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i. si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto/a alla richiesta e, a supporto, si allega la seguente documentazione:

- _____
- _____
- _____

Si dichiara altresì che il sottoscritto/a utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 241 del 1990

Indirizzo per le comunicazioni: [1] _____

Luogo _____ il ___ / ___ / ___ Firma _____

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)

[1] – Inserire l'indirizzo di posta o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
* dati obbligatori.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

1. Finalità del trattamento

I dati personali forniti attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di accesso documentale avviato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di accesso documentale e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Conservazione

I dati saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di riferimento.

4. Modalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

6. Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.

Solo ed esclusivamente per l’esercizio dei diritti sopra richiamati la richiesta può essere indirizzata a: entrate.updp@agenziaentrate.it

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

7. Responsabile della Protezione Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

8. Titolare

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma

9. Responsabili del trattamento

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo “Responsabile del trattamento”.